



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



## Servizio Appalti

Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

## NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **29 LUG. 2016**

Prot. n. S171/2015/ **404213** /3.5-2016/893

**Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 - Versione Sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12: 1° lotto.**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere Ambientali con nota prot. n. 0400472 dd. 28/07/2016 ha fornito le seguenti precisazioni.

### Quesito n. 1:

**pag. 12 del bando di gara, punto 2.2 C) Requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, comma 2 e 3:** Incarichi relativi alla categoria **IXc** possono superare e quindi sostituire incarichi della categoria **IXb**?

### Risposta:

Ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa previsti nel bando di gara, si ritiene di accogliere positivamente la richiesta formulata in considerazione della tipologia di opere previste, fortemente caratterizzate da problemi di carattere geotecnico presenti in entrambe le categorie di lavori. Ulteriormente, le opere appartenenti alla categoria **IXc** prevedono un grado di complessità superiore.

### Quesito n. 2:

**pag. 12 del bando di gara, punto 2.2 C) Requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, comma 1, 2 e 3:** sono ammessi incarichi sia come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), in fase di esecuzione (CSE) e anche incarichi di progettazione d'opera e direzione lavori? oppure soltanto incarichi di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) oggetto del bando?

### Risposta:

In accoglimento delle recenti interpretazioni di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, si ritiene di poter estendere la dimostrazione alle "prestazioni professionali" in senso generale, comprensive quindi anche degli incarichi di progettazione e direzione lavori. Pare tuttavia opportuno precisare che nell'ambito dei "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", i servizi indicati dal Concorrente ai fini della valutazione dovranno invece essere espressamente riferiti alla sola prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

### Quesito n. 3):

**punto 2.2. C) del bando di gara:** per poter vantare il possesso del requisito relativo all'**ID IB.07** (come da DM 143/2013) è possibile annoverare i servizi certificati in classe **IIIIa** (Impianti di depurazione e trattamento delle acque) secondo la vecchia tariffa degli Ingegneri (L 143/1949)?

### Risposta:

Secondo le recenti direttive di ANAC (del. n. 24/2015), la possibilità di considerare idonee ai fini della comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara le attività svolte per opere analoghe, sebbene non necessariamente di identica destinazione, è estesa alla categoria edilizia ma non, *in termini generali*, ad altre categorie quali "impianti".

Tuttavia, nel caso specifico, preso atto che la citata categoria IIIa contempla nella declaratoria, fra i vari interventi, anche "impianti di fognatura domestica o industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto", nonché presenta pari grado di complessità, si ritiene di poter accogliere la richiesta di annovero della categoria IIIa, ma limitatamente a servizi attinenti ad impianti di depurazione e trattamento delle acque, in quanto alcune destinazioni funzionali sono caratterizzate da specificità omogenee a quelle della categoria IB.07 (Iic secondo la vecchia denominazione).

**Quesito n. 4**

**pag. 12 del bando di gara, punto 2.2 C) Requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, comma 2 e 3:** Incarichi relativi alla categoria **IIIc** possono qualificare e quindi sostituire incarichi della categoria **Iic**?

Risposta:

Secondo le recenti direttive di ANAC (del. n. 24/2015), la possibilità di considerare idonee, ai fini della comprova dei requisiti, le attività svolte per opere analoghe è in generale fortemente vincolata nel settore "impiantistico" in *quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità*. Con riferimento dunque alla specifica richiesta di qualificare e sostituire incarichi appartenenti alla categoria IIIc con quelli appartenenti alla categoria Iic la risposta è **negativa** per i seguenti motivi: la categoria IIIc qualifica unicamente impianti elettrici (o telefonici, o fotovoltaici) mentre la categoria Iic qualifica impianti industriali/di depurazione che contemplano funzionalità e specificità più estese.

**Quesito n. 5:**

**pag. 12 del bando di gara, punto 2.2 C) Requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, comma 2 e 3:** Incarichi relativi alla categoria **(VIa) V2**, con quali altre categorie possono essere qualificati e quindi sostituiti?

Risposta:

Gli incarichi relativi alla categoria (VIa) V2 possono essere qualificati e quindi sostituiti da incarichi relativi alla categoria superiore VIb – viabilità speciale, identificati fra il resto con grado di complessità superiore nell'ambito della stessa tipologia di opere.

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

PF/RC